

Regolamento Rateizzazioni deliberazione di C.C. n. 6 del 6.03.2023

...omissis

Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO.

1. Possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

3. La richiesta di dilazione e/o rateizzazione se presentata prima dell'avvio delle procedure cautelari/esecutive (es. il pignoramento mobiliare/immobiliare e la conseguente vendita all'asta del bene pignorato, pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente o di eventuali crediti maturati dal contribuente verso terzi) verrà concessa alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 3, quarto comma, salvo che per le iscrizioni del fermo amministrativo su beni mobili.

4. La rateizzazione del debito sarà effettuata con rate periodiche mensili il cui importo non potrà essere inferiore a € 75,00 (per le persone fisiche e le ditte individuali) e a € 200,00 (per le persone giuridiche) e comunque fino a un massimo di 48 rate. Se l'I.S.E.E. non supera i 6.000,00 euro, l'importo mensile non potrà essere inferiore a € 50,00 e il numero di rate è esteso fino a un massimo di 72. La rateizzazione si perfeziona con il versamento, in via anticipata, del 15% dell'intera somma dovuta. Qualora il 15% corrisponda a un importo superiore a € 500,00, il versamento in via anticipata si riduce a quest'ultima somma, con ulteriore riduzione a € 200,00 quando l'I.S.E.E. non supera i 6.000 euro.

5. Se l'importo, comprensivo di sanzioni e interessi, di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 15.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

6. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.